



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE

di

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26 novembre 2008
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27 aprile 2017
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19 maggio 2021

ENTRATO IN VIGORE IL 20 LUGLIO 2021

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.

Sono titoli di Polizia Urbana le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.

Il Sindaco o l'Assessore delegato impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dal Regolamento in materia di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o di regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale e di accertare determinati fatti.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento dei reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Articolo 3 – Richiesta e rilascio di concessioni – autorizzazioni ed altri titoli.

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sulla richiesta, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Settore competente per materia, all'occorrenza, ha la facoltà di invitare a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando all'uopo un termine non superiore a sessanta giorni.

Il termine, di cui al comma precedente, può essere prorogato su richiesta dell'interessato per giustificati motivi e particolarmente quando per la utilizzazione del titolo si rende necessario l'approntamento di locali o la esecuzione di lavori.

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dai Settori competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
- d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.

Il Dirigente di Settore potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:

1. alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
2. a collaudi statici od a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora il Dirigente lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Articolo 4 – Ostensibilità e validità dei titoli.

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta dagli agenti a ciò qualificati.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale. Qualora il Dirigente lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

Articolo 5 – Sospensione – revoca e decadenza dei titoli.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo per il pubblico interesse;
- possono inoltre essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

La sospensione e la revoca dei titoli sono adottate con ordinanza del Sindaco.

Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dai loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

Il Sindaco può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Articolo 6 – Divieto di occupare il suolo.

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti e sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, così come regolamentato dal Regolamento per T.O.S.A.P.

Articolo 7 – Domande per l'occupazione del suolo.

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la ubicazione e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Articolo 8 – Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.

La concessione per occupazione permanente di suolo pubblico ha una durata massima di dieci anni non rinnovabile tacitamente.

La concessione per occupazione temporanea del suolo pubblico, deve indicare la durata dell'occupazione stessa che deve essere comunque inferiore ad un anno.

Articolo 9 – Concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rilasciate dal Dirigente del Settore economico finanziario tributi, sentiti gli uffici competenti.

Le concessioni di cui al precedente articolo debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dal Comune con gli interessati.

Articolo 10 – Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante.

Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite dal Sindaco a norma di legge.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate dal presente Regolamento ed in conformità alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate in applicazioni di esse.

Articolo 11 – Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione.

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica,

macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie od altro materiale.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza del Sindaco.

Articolo 12 – Occupazione di suolo pubblico – diniego.

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.

In ogni caso, devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la sicurezza della viabilità, come indicato nelle norme del Codice Stradale.

Articolo 13 – Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo.

Ai titolari di permessi, di concessioni o di autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte è vietato:

- a. infiggere pali o punte nel suolo;
- b. smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c. ostacolare od intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d. depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Gli esercenti il commercio ambulante a posto fisso, debbono raccogliere gli appositi sacchetti o in altri contenitori i rifiuti o le immondizie, giacenti nello spazio da loro occupato, per l'asporto da parte del servizio comunale di nettezza urbana.

Articolo 14 – Installazioni di tende solari.

E' vietata l'installazione di tende solari e simili sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e gli accessori delle stesse sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte un'altezza inferiore a metri 2.20 dal suolo.

Il Dirigente incaricato stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e balze prive di elementi rigidi o contundenti ad altezza non inferiore a metri 2.00 dal suolo.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Dirigente stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Il Dirigente ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone od alla circolazione.

Articolo 15 – Installazione di insegne – targhe – vetrine – manifesti – striscioni pubblicitari.

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizi, sulla pubblicità, compresa quella sanitaria, e sulle pubbliche affissioni, ed in materia di occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune.

L'Amministrazione Comunale può prescrivere per i mezzi pubblicitari di cui al comma precedente determinate modalità e caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali e della circolazione.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo diretto verso aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

Articolo 16 – Collocamento di tavoli – sedie – piante ornamentali – merci o altro.

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacigli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti od altri

esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Articolo 17 – Esposizione di derrate all'esterno dei negozi.

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipellamento.

Le merci di cui ai commi precedenti debbono comunque essere tenute ad una altezza minimo di cinquanta centimetri dal suolo.

TITOLO III NETTEZZA – DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Articolo 18 – Disposizioni generali.

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal Regolamento di igiene, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Articolo 19 – Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti ed a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti.

Articolo 20 – Cura e manutenzione di scarpate e fossi estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante.

Ferme restando le particolari disposizioni di legge vigenti in materia a tutela delle strade e delle acque, i proprietari di scarpate e fossi lungo le strade sono tenuti alla cura e manutenzione per la parte di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno e regolando la crescita di arbusti ed altra vegetazione in modo che non sia impedito il deflusso delle acque.

Il Sindaco, con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

Articolo 21 – Atti contrari al decoro e alla decenza.

In qualsiasi luogo pubblico aperto od esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Salvo quanto previsto in materia dalle norme igienico-sanitarie, la balneazione ed il nuoto restano vietati nei corsi d'acqua prospicienti le aree pubbliche.

Articolo 22 – Manutenzione degli edifici.

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito de gli obblighi loro imposti dal codice civile e dalla normativa vigente, debbono:

- tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
- curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
- provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici;
- tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

Articolo 23 – Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.

Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione, per minimizzare l'impatto visivo ed ambientale.

Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini e sono integrative delle disposizioni regolamentari vigenti in materia edilizia.

Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive ed alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- b) la loro installazione non è soggetta ad atto abilitativo di natura edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione; valgono al riguardo le disposizioni del Regolamento Edilizio e le norme di legge vigenti in materia;
- c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa – in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva – ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) convertitori ed i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g) in tutti i casi ed in tutti gli edifici, le antenne – sia condominiali, che singole – andranno posizionate sul tetto degli edifici, nel lato considerato "interno o verso cortile" dal regolamento di condominio;
- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione – redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 380/2001, art. 109 lettera b, oppure da tecnico abilitato – che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte ed opportuna documentazione fotografica;
- j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
- l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- o) è vietata – a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche – l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (T.U. 42/2004 e successive modificazioni). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla osta dagli Enti preposti;
- p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dal Capo V del D.P.R. n. 380/2001 (Norme per la sicurezza degli impianti).

Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo ed adeguate alle norme previste al punto precedente;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli uffici comunali competenti;

- c) ai fini del presente articolo, il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari, o l'amministratore del condominio per le antenne collettive, devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Capo V del D.P.R. n. 380/2001) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 2.000,00 fermo restando la facoltà di procedere alla rimozione coattiva nel caso di mancato adeguamento all'obbligo di dotazione di antenne centralizzate o raggruppate e mancato rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere g) h) e i) del precedente articolo.

Sono fatte salve altresì le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di beni ambientali.

Articolo 24 – Deturpamento di edifici pubblici e privati.

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le bacheche per gli avvisi comunali, le pensiline di fermata autobus, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Articolo 25 – Distribuzione di manifesti.

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti od altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Articolo 26 – Cartelli – iscrizioni – targhe – proiezioni e notiziari luminosi.

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand'anche non vi sia occupazione di suolo pubblico.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per le proiezioni, i notiziari ed i giornali luminosi.

Articolo 27 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico.

Senza autorizzazione comunale, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori stagionali. La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Articolo 28 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale

E' vietato altresì distendere od appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti in pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Articolo 29 – Battitura di panni e tappeti.

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili. Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Articolo 30 – Pulizia di anditi – vetrine – negozi – esercizi ed abitazioni.

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Articolo 31 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Articolo 32 – Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito Regolamento Comunale di conferimento raccolta e smaltimento.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

Il conferimento o la raccolta dei rifiuti e di materiali di scarto voluminosi od ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal Regolamento Comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato, senza giustificato motivo, rovistare ed asportare qualsiasi materiale giacente nei contenitori delle immondizie.

Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni.

Articolo 33 – Trasporto di letame – materiale di espurgo e cose maleodoranti – concimazione di terreni.

Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquidi provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite di autorizzazione del Sindaco e delle altre autorità competenti indicate dalle leggi speciali.

L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni.

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del Sindaco.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta, in prossimità di abitazioni, pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua, ad una distanza inferiore a mt. 30 dalle abitazioni o da luoghi di lavoro permanente, di mt. 100 da luoghi di culto, cimiteri, scuole, centri sociali. E' altresì vietato di domenica, negli altri giorni festivi e nei giorni e nei pressi dei luoghi ove si stanno svolgendo manifestazioni sportive, ricreative, culturali, mostre, sagre, fiere, mercati, ecc. Allo spandimento dovrà seguire immediata ed idonea aratura.

Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'autorità sanitaria.

Il Sindaco potrà con ordinanza limitare l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.

Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Articolo 34 – Trasporto di materiale di facile dispersione.

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Articolo 35 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli accessi degli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antistruciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo e dai marciapiedi stessi.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.

In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone od alle cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa od accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

Articolo 36 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

Resta vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale e da altre autorità indicate dalla legge.

Senza apposita autorizzazione è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito, o che costituiscono pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Articolo 37 – Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere.

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, a causa della loro attività debbano compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato od a luoghi di pubblico transito.

I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Articolo 38 – Altri atti vietati.

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti
- c) collocare od appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare od abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi giuoco, che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) sedersi a terra, sulle aiuole o sui giardini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- m) sdraiarsi o salire sulle panchine.

Resta altresì vietato:

- 1) condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che possono sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorché chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- 2) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande.

Fermo restando il rispetto delle esigenze di igiene e di sicurezza, sono esclusi da taluni divieti i cani-guida che accompagnano i ciechi.

Articolo 39 – Caravan – autocaravan – tende – carri abitazione ed accampamenti.

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.

Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.

Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo negli spazi prestabiliti.

Articolo 40 – Strade pubbliche e pertinenze

E' proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche.

E' vietato occupare le strade pubbliche o di uso pubblico con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agricole.

Fatte salve diverse prescrizioni, le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade pubbliche o di uso pubblico dovranno avere le seguenti limitazioni:

a) distanza minima di 1,50 metri dal ciglio del fossato laterale a bordo strada, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;

b) distanza minima di 3,00 metri dal ciglio strada in mancanza del fossato laterale, per arature in senso trasversale alla strada, onde garantire la manovra delle macchine operatrici al di fuori della sede stradale;

c) distanza minima di 1,50 metro dal ciglio strada in mancanza del fossato laterale per le arature in senso longitudinale alla strada. (a miglior chiarimento si rinvia allo schema illustrativo allegato).

E' parimenti vietato il danneggiamento e l'occlusione dei traversanti stradali.

I fossi laterali delle strade vicinali, comunali e rurali devono essere a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, mantenuti puliti e, una volta all'anno o, quando occorra, anche più volte, devono essere spurgati.

E' proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque reflue non pluviali di qualunque natura, salvo regolari concessioni dell'Ente proprietario della strada.

Non possono, altresì, essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

E' proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza apposita autorizzazione e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).

E' proibito costruire case o muri di cinta od elevare recinzioni di alcun genere lungo le strade esterne degli abitati a distanza minore di tre metri dal confine stradale, salvo norme diverse previste dallo Strumento Urbanistico.

E' pure proibito piantare alberi a distanza minore di mt. 3,00 dal confine stradale e siepi a distanza minore di mt. 1 dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di mt. 3,00 dal ciglio se di altezza superiore.

Le alberature, siepi o altre piante ritenute sporgenti dal filo stradale e le recinzioni poste a distanza inferiore dovranno essere rimosse, improrogabilmente, entro un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

E' proibito inoltre, in prospicenza di strade comunali e vicinali od opere pubbliche eseguite dall'Amministrazione Comunale o Enti Pubblici, eseguire qualsiasi tipo di coltivazione a distanza inferiore di mt. 1,50 dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, di mt. 1,50 dal limite interno della cunetta.

Le acque percolanti dovranno confluire in una fossa longitudinale parallela alla strada ed essere correttamente indirizzate alle sottostanti chiaviche stradali, senza per nessun motivo danneggiare la scarpata stradale.

Stesse modalità ed accorgimenti dovranno essere usati anche in presenza di fossi principali, torrenti, fiumi e qualsiasi acqua pubblica.

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di adacquamento non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

L'uso delle acque superficiali a scopo irriguo è diretto dal competente Consorzio di Bonifica per le acque provenienti dalla rete in loro gestione, per le acque provenienti da fossi privati si deve sempre garantire un deflusso minimo in grado di garantire, a valle dello sbarramento, le condizioni minime per la sopravvivenza della fauna acquatica.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

E' comunque fatto divieto di bagnare le strade come definite dal Codice della strada.

L'interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.

Le lavorazioni ed arature stagionali dei terreni soprastrada dovranno terminare ad una distanza non inferiore di mt. 3 dal ciglio stradale o argine soprastante

Per i limiti di distanza per le costruzioni e piantagioni nella parte interna delle curve si osservano le disposizioni vigenti in materia e possono essere eseguite a condizione che consentano una sufficiente visuale, ad una distanza non inferiore a mt. 100 dal punto di inizio della curva.

Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia di regolamento specifici e Codice della strada.

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare o far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.


Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dai frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche

I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua, gas, telefono, Enel ecc. è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

In caso di trascuratezza o di inadempienza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, da parte dei proprietari o di chi per essi, nel termine prefisso loro dal Comune, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei proprietari inadempienti e le spese saranno rimosse con i privilegi fiscali, ferma restando la contravvenzione accertata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Schema illustrativo con riferimento al 2° comma dell'articolo 40 del Regolamento



TITOLO IV QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO.

Articolo 41 – Disposizioni di carattere generale.

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Nei locali gestiti del Comune, come uffici, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi -giuoco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare dette sedi.

Articolo 42 – Cortei – cerimonie – riunioni e manifestazioni.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Articolo 43 – Custodia e detenzione di cani o di altri animali.

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

Il detentore di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Oltre a quanto previsto dall'art. 38 lettera d), ai proprietari di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare od abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite od altre lesioni cutanee.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, è altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete o possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale.

Articolo 44 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 38, comma 2, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare, portante l'apposita targhetta comunale, e dovranno esser tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.

Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i doberman, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purchè siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono esser tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

Articolo 45 – Cattura dei cani e di altri animali.

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

A carico dei proprietari vengono addebitate le spese di mantenimento dell'animale presso il canile.

Articolo 46 – Molestia agli animali.

E' vietato molestare gli animali od utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie e sofferenze.

Articolo 47 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali.

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radiotelevisori, video-giochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Articolo 48 – Impianto ed uso di macchinari.

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve esser effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Articolo 49 – Segnalazioni sonore – sirene.

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi, e di intensità moderata.

Articolo 50 – Dispositivi sonori di allarme.

L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- 2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possono confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Articolo 51 – Attività rumorose vietate.

Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e disciplinate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Articolo 52 – Attività professionali rumorose ed incommode.

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incommode, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco. Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'Industria ed all'Artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti industriali od artigiani, dovrà rientrare nei seguenti limiti massimi:

- 60 decibel (B) di giorno
- 40 decibel (A) di notte

intendendo per notte il periodo compreso dalle ore 20.00 alle ore 07.00 da ottobre a marzo e dalle ore 21.00 alle ore 06.00 da aprile a settembre.

Il rumore dovrà essere rilevato all'uscita dello stabilimento, al suolo e ad una distanza uguale all'altezza del muro.

E' ammessa una tolleranza di 20 decibel, oltre il rumore di fondo e con un massimo di 45 decibel di notte e di 60 decibel di giorno, quando il rumore di fondo è inferiore a questi valori.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Il Sindaco, in caso di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

Articolo 53 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose.

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici dell'Unità Sanitaria Locale e/o dell'ARPAV, anche avvalendosi di tecnici specializzati in materia.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare od a ridurre il rumore ed il disturbo.

Articolo 54 – Mestieri girovaghi.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune, nell'area urbana del centro storico.

E' severamente vietato su tutto il territorio comunale l'accattonaggio.

Articolo 55 – Trasporto di oggetti.

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Articolo 56 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.

Articolo 57 – Deposito di cicli – carrozzelle - carriole.

Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano recare intralcio.

I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia Municipale e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse.

Articolo 58 – Rovinio di parti od accessori di fabbricati.

Oltre a quanto prescritto nel Titolo III del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Articolo 59 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati .

Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono esser assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati e di pubblico transito.

Articolo 60 – Protezione in occasione di lavori.

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Articolo 61 – Protezione di pozzi – cisterne – scavi – cave e fosse.

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 62 – Apertura di botole e chiusini.

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Articolo 63 – Pitture e verniciature fresche.

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Articolo 64 – Esposizioni.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.

Articolo 65 – Installazione di tralicci – gru ed altri impianti di sollevamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e seguenti, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati saldamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Articolo 66 – Carichi sospesi.

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.

Articolo 67 – Recinzioni.

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2, 20.

Articolo 68 – Luminarie e cavi elettrici.

Le luminarie ed altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

Articolo 69 – Uso e manomissione di segnali.

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o limitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Articolo 70 – Detenzione e deposito di materie infiammabili.

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Articolo 71 – Impianti – contatori e bombole del gas.

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi – interrati.

Quanto risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Articolo 72 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza .

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 10 x 20, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare:" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Articolo 73 – Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- 2) usare fiamme libere per lavori in impianto, in cisterne, in tubazioni, in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;

- 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione di incendi, nonché dall'art. 36 del presente Regolamento e dal punto 3) del comma precedente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini e nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati ed insistenti al suolo, prima del quindici agosto ed a una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile e dalle ferrovie.

Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi degli incendi.

Articolo 74 – Uso delle risorse idriche potabili.

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI.

Articolo 75 – Obbligo di vendita.

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Articolo 76 – Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita.

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori debbono esser mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Articolo 77 – Indicazione del peso delle merci.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce, al netto della tara.

Articolo 78 – Esposizione dei prezzi.

Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Articolo 79 – Carta da avvolgere.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Articolo 80 – Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso.

E' vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade comprese nell'area delimitata del centro storico.

Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle altre strade ed aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza.

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco, sentita la Commissione per il commercio ambulante.

Nell'area di cui al comma primo e secondo, sono vietati, senza apposito permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovaghi.

E' vietata la sosta di attesa per un tempo superiore a quello strettamente necessario al servizio della clientela presente.

Articolo 81 – Contegno degli esercenti il commercio.

Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giuochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, e, quando occorra, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti, decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.

Resta vietato agli esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

Il Sindaco potrà disporre la sospensione dell'esercizio per la durata superiore a sette giorni, dopo aver sentito il parere della Commissione per il commercio fisso od ambulante.

Articolo 82 – Chiusura temporanea di negozi – laboratori – esercizi pubblici e di altri locali eroganti servizi al pubblico.

Salvo fondati motivi di impossibilità, la chiusura temporanea di negozi, laboratori, esercizi pubblici e di altri locali eroganti servizi al pubblico deve essere resa nota con apposito manifesto esposto in luogo ben visibile e con almeno tre giorni di anticipo.

Il manifesto, con l'indicazione dei giorni o del periodo di chiusura, deve rimanere esposto fino alla riapertura del locale.

Nel periodo estivo ed in altre occasioni particolari nelle quali è prevista la chiusura contemporanea e prolungata di molti esercizi, con ordinanza del Sindaco, previa intesa con le categorie interessate, potrà essere predisposto un piano affinché venga tenuto aperto un numero di locali sufficiente ad assicurare i servizi alla cittadinanza.

TITOLO VI NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Articolo 83 – Accertamento – contestazione e definizione delle trasgressioni.

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali in vigore ai sensi del D.Lgs. 18.08.200, n. 267 e della legge 24.11.1981 n. 689.

Articolo 84 – Pagamento in misura ridotta.

Chiunque viola gli obblighi, divieti o limitazioni previste nel presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente Regolamento, entro sessanta giorni dalla data di accertamento o di notifica dell'illecito.

Quando la trasgressione abbia recato danno al patrimonio o comunale, la conciliazione amministrativa non è ammessa in misura ridotta e viene applicata la normativa in vigore ai sensi del D.Lgs. 18.08.200, n. 267.

Articolo 85 – Rimessione in pristino.

Il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86– Abrogazione di norme preesistenti.

Il presente Regolamento abroga:

- 1) il Regolamento di Polizia Urbana, deliberato dal Consiglio Comunale in data 27 novembre 1984 n. 224;
- 2) ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Articolo 87– Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha acquistato efficacia per effetto della approvazione da parte degli organi competenti.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Importo della sanzione amministrativa per la violazione allo stesso da pagarsi direttamente alla Polizia Municipale.

GENERE DELLA VIOLAZIONE	IMPORTO OBLAZIONE	
	Minimo	Massimo
Ostensibilità e validità dei titoli (articolo 4)	€. 12,50	€. 75,00
Occupazione abusiva suolo pubblico o non conforme al titolo (dal 6 al 12 – 16/17 c. 1°) al mq o frazionato con un max di	€. 12,50 €. 125,00	€. 75,00 €. 750,00
Obblighi e divieti per i titolari di autorizzazione o concessione occupazione suolo pubblico (articolo 13)	€. 25,00	€. 150,00
Installazione tende senza titolo o in violazione di norme (articolo 14)	€. 25,00	€. 150,00
Installazione insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, ecc. senza autorizzazione o in violazione alle norme (articoli 15 e 26) per ogni targa, insegna, ecc.	€. 25,00	€. 150,00
Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi – prescrizioni (articolo 17 c. 2 e 3)	€. 50,00	€. 300,00
Imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo, degli edifici, scarico ed abbandono rifiuti (articolo 18)	€. 50,00	€. 300,00
Pulizia di area pubblica o di uso pubblico dagli esercenti (articolo 19)	€. 50,00	€. 300,00
Manutenzione di scarpate e fossi lungo le strade (articolo 20)	€. 50,00	€. 300,00
Atti di pulizia personale e soddisfacimento delle necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati (articolo 21)	€. 25,00	€. 150,00
Manutenzione degli edifici (articolo 22)	€. 100,00	€. 600,00
Deturpamento mediante scritto, od altro, di edificio privato (articolo 24) e sanzione accessoria del ripristino e della pulizia dell'edificio	€. 250,00	€. 1.500,00
Deturpamento mediante scritte, od altro, di edificio pubblico o storico o danneggiamento di edificio privato (articolo 24) con sanzione accessoria del ripristino e della pulizia dell'edificio stesso , in caso di danneggiamento di edificio pubblico o storico verrà presentata denuncia penale, ai sensi dell'art. 733 del Codice Penale	€. 500,00	€. 3.000,00
Lancio di manifestini – prescrizioni (articolo 25)	€. 25,00	€. 150,00
Lavori artigianali in luoghi pubblici o di transito (articolo 27)	€. 25,00	€. 150,00
Lavatura – esposizione panni e biancheria (articolo 28)	€. 25,00	€. 150,00
Battitura di panni e tappeti (articolo 29)	€. 12,50	€. 75,00
Pulizia anditi, vetrine, negozi, accessi ed abitazioni – intralcio, molestie e prescrizioni (articolo 30)	€. 12,50	€. 75,00
Scarichi pubblici e privati – otturazione – intasamento (articolo 31)	€. 25,00	€. 150,00
Deposito ed asporto rifiuti solidi urbani – prescrizioni (articolo 32)	€. 25,00	€. 150,00
Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti – concimazione terreni – modalità prescrizioni (articolo 33)	€. 50,00	€. 300,00
Trasporto materiali di facile dispersione – modalità – limiti (articolo 34)	€. 25,00	€. 150,00
Sgombero neve – ghiaccio – prescrizioni (articolo 35)	€. 12,50	€. 75,00
Scarico residui di costruzione e riparazione – modalità – limiti (articolo 36)	€. 100,00	€. 100,00
Emissioni fumi ed esalazioni – polveri (articolo 37)	€. 25,00	€. 150,00
Altri atti vietati (articolo 38)	€. 12,50	€. 75,00
Sosta caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti (articolo 39). Per ogni mezzo, veicolo o tenda	€. 100,00	€. 100,00
Strade pubbliche e pertinenze (articolo 40) Sanzione amministrativa di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,		
Quiete, sicurezza nel centro abitato in genere – prescrizioni (articolo 41)	€. 25,00	€. 150,00
Cortei, cerimonie, riunioni in luogo pubblico – adempimenti (articolo 42)	€. 100,00	€. 100,00
Custodia e detenzione animali (articoli 43)	€. 25,00	€. 150,00
Circolazione cani luogo pubblico o aperto al pubblico (articolo 44)	€. 12,50	€. 75,00
Impedire agli addetti la cattura dei cani (articolo 45 c. 2°)	€. 25,00	€. 150,00
Molestie e sofferenze agli animali (articolo 46)	€. 25,00	€. 150,00
Rumori e suoni nelle abitazioni o altri locali – limiti (articolo 47)	€. 50,00	€. 300,00
Impianto ed uso macchinari nelle abitazioni – modalità (articolo 48)	€. 25,00	€. 150,00
Segnalazioni sonore – sirene – impianti allarme (articolo 49-50)	€. 25,00	€. 150,00

Attività rumorose vietate (articolo 51)	€. 25,00	€. 150,00
Mestieri e professioni rumorosi – Inosservanze (articolo 52)	€. 50,00	€. 300,00
Mestieri girovaghi senza autorizzazione – interno centro storico e accattonaggio (articolo 54)	€. 25,00	€. 150,00
Trasporto di oggetti – cautele (articolo 55)	€. 25,00	€. 25,00
Circolazione e trasporto animali pericolosi – cautele (articolo 56)	€. 25,00	€. 150,00
Deposito cicli, ciclomotori, ecc. – intralcio (articolo 57)	€. 25,00	€. 25,00
Stato di conservazione degli edifici – prescrizioni (articolo 58)	€. 25,00	€. 150,00
Oggetti di ornamento – innaffiamento fiori – cautele (articolo 59)	€. 12,50	€. 75,00
Protezione in occasione di lavori (articolo 60)	€. 50,00	€. 300,00
Protezione pozzi, cisterne, scavi, ecc. (articolo 61)	€. 50,00	€. 300,00
Apertura di botole e chiusini (articolo 62)	€. 100,00	€. 600,00
Pittura e vernici fresche – segnalazioni e ripari (articolo 63)	€. 12,50	€. 75,00
Installazione di tralicci – gru – impianti di sollevamento (articoli 65-66)	€. 50,00	€. 300,00
Recinzioni – prescrizioni (articolo 67)	€. 25,00	€. 150,00
Installazione – luminarie – cavi elettrici – modalità – limiti (articolo 68)	€. 50,00	€. 300,00
Uso e manomissione di segnali (articolo 69)	€. 50,00	€. 300,00
Detenzione e deposito materie infiammabili – prescrizioni (articoli 70-71)	€. 50,00	€. 300,00
Negozi – botteghe – laboratori – indicazione recapito persone in caso emergenza se prescritto con ordinanza del Sindaco (articolo 72)	€. 25,00	€. 150,00

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.	2
Articolo 2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.	2
Articolo 3 – Richiesta e rilascio di concessioni – autorizzazioni ed altri titoli.	2
Articolo 4 – Ostensibilità e validità dei titoli.	2
Articolo 5 – Sospensione – revoca e decadenza dei titoli.	3

TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Articolo 6 – Divieto di occupare il suolo.	3
Articolo 7 – Domande per l'occupazione del suolo.	3
Articolo 8 – Occupazioni permanenti e temporanee.	3
Articolo 9 – Concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico.	3
Articolo 10 – Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante.	3
Articolo 11 – Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione.	3
Articolo 12 – Occupazione di suolo pubblico – diniego.	4
Articolo 13 – Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo.	4
Articolo 14 – Installazioni di tende solari.	4
Articolo 15 – Installazione di insegne – targhe – vetrine – manifesti – striscioni pubblicitari.	4
Articolo 16 – Collocamento di tavoli – sedie – piante ornamentali – merci o altro.	4
Articolo 17 – Esposizione di derrate all'esterno dei negozi.	5

TITOLO III NETTEZZA – DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Articolo 18 – Disposizioni generali.	5
Articolo 19 – Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.	5
Articolo 20 – Cura e manutenzione di scarpate e fossi estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante.	5
Articolo 21 – Atti contrari al decoro e alla decenza.	5
Articolo 22 – Manutenzione degli edifici.	5
Articolo 23 – Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.	6
Articolo 24 – Deturpamento di edifici pubblici e privati.	7
Articolo 25 – Distribuzione di manifesti.	7
Articolo 26 – Cartelli – iscrizioni – targhe – proiezioni e notiziari luminosi.	7
Articolo 27 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico.	7
Articolo 28 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.	7
Articolo 29 – Battitura di panni e tappeti.	7
Articolo 30 – Pulizia di anditi – vetrine – negozi – esercizi ed abitazioni.	7
Articolo 31 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.	8
Articolo 32 – Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani.	8
Articolo 33 – Trasporto di letame – materiale di espurgo e cose maleodoranti – concimazione di terreni.	8
Articolo 34 – Trasporto di materiale di facile dispersione.	8
Articolo 35 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.	8
Articolo 36 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.	9
Articolo 37 – Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere.	9
Articolo 38 – Altri atti vietati.	9
Articolo 39 – Caravan – autocaravan – tende – carri abitazione ed accampamenti.	10
Articolo 40 – Strade pubbliche e pertinenze.	10

TITOLO IV QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Articolo 41 – Disposizioni di carattere generale.	11
Articolo 42 – Cortei – cerimonie – riunioni e manifestazioni.	11
Articolo 43 – Custodia e detenzione di cani o di altri animali.	11
Articolo 44 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico.	11
Articolo 45 – Cattura dei cani e di altri animali.	12
Articolo 46 – Molestia agli animali.	12
Articolo 47 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali.	12
Articolo 48 – Impianto ed uso di macchinari.	12
Articolo 49 – Segnalazioni sonore – sirene e campane.	12
Articolo 50 – Dispositivi sonori di allarme.	12
Articolo 51 – Attività rumorose vietate.	12
Articolo 52 – Attività professionali rumorose ed incombode.	12
Articolo 53 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose.	13
Articolo 54 – Mestieri girovaghi.	13
Articolo 55 – Trasporto di oggetti.	13
Articolo 56 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi.	13
Articolo 57 – Deposito di cicli – carrozzelle - carriole.	13

<i>Articolo 58 – Rovinio di parti od accessori di fabbricati.</i>	13
<i>Articolo 59 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati .</i>	14
<i>Articolo 60 – Protezione in occasione di lavori.</i>	14
<i>Articolo 61 – Protezione di pozzi – cisterne – scavi – cave e fosse.</i>	14
<i>Articolo 62 – Apertura di botole e chiusini.</i>	14
<i>Articolo 63 – Pitture e verniciature fresche.</i>	14
<i>Articolo 64 – Esposizioni.</i>	14
<i>Articolo 65 – Installazione di tralicci – gru ed altri impianti di sollevamento.</i>	14
<i>Articolo 66 – Carichi sospesi.</i>	14
<i>Articolo 67 – Recinzioni.</i>	14
<i>Articolo 68 – Luminarie e cavi elettrici.</i>	14
<i>Articolo 69 – Uso e manomissione di segnali.</i>	14
<i>Articolo 70 – Detenzione e deposito di materie infiammabili.</i>	15
<i>Articolo 71 – Impianti – contatori e bombole del gas.</i>	15
<i>Articolo 72 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.</i>	15
<i>Articolo 73 – Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.</i>	15
<i>Articolo 74 – Uso delle risorse idriche potabili.</i>	15
TITOLO V COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI	
<i>Articolo 75 – Obbligo di vendita.</i>	16
<i>Articolo 76 – Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita.</i>	16
<i>Articolo 77 – Indicazione del peso delle merci.</i>	16
<i>Articolo 78 – Esposizione dei prezzi.</i>	16
<i>Articolo 79 – Carta da avvolgere.</i>	16
<i>Articolo 80 – Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso.</i>	16
<i>Articolo 81 – Contegno degli esercenti il commercio.</i>	16
<i>Articolo 82 – Chiusura temporanea di negozi – laboratori – esercizi pubblici e di altri locali eroganti servizi al pubblico</i>	16
TITOLO VI NORME DI PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	
<i>Articolo 83 – Accertamento – contestazione e definizione delle trasgressioni.</i>	17
<i>Articolo 84 – Pagamento in misura ridotta.</i>	17
<i>Articolo 85 – Rimessione in pristino.</i>	17
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Articolo 86– Abrogazione di norme preesistenti.</i>	17
<i>Articolo 87– Entrata in vigore.</i>	17
ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA	18